

cipio che domina in altre leggi di imposte. Rammento la legge sui fabbricati la quale determina che durante i primi due anni i fabbricati medesimi siano esonerati dal pagamento di ogni imposta.

Considerando che la Commissione non ha condannato in modo assoluto il mio emendamento e tenendo conto dell'indole delle ragioni dette dall'onorevole ministro, e rammentando quelle da me testè sviluppate, che militano in favor di un riguardo da aversi durante i primi tempi della concessione d'acqua verso l'utente che ne dovrà usare, io mi auguro che l'onorevole ministro come la Commissione vorranno accettare l'aggiunta nella nuova forma da me proposta.

Presidente. La Commissione accetta la nuova proposta dell'onorevole Guicciardini?

Romanin-Jacur, relatore. La Commissione ha già dichiarato che sarebbe lieta che il ministro accettasse l'emendamento, ma che se il ministro non crede di accoglierlo, ora per sua parte non può accettarlo e non lo accetta.

Presidente. Il ministro accetta?

Magliani, ministro delle finanze. Mi rincresce, ma non posso accettare nemmeno la nuova proposta dell'onorevole Guicciardini; egli ha voluto fare un confronto di questo canone che si paga al demanio per derivazioni d'acqua con l'imposta dei fabbricati, ma qui non si tratta di imposta bensì di un canone di ricognizione dell'alto dominio dello Stato; e per conseguenza non vi è ragione alcuna di esenzione. Sussistono sempre le ragioni generali accennate testè contro il concetto dell'esenzione, per qualunque siasi durata.

Presidente. Insiste, onorevole Guicciardini, nel suo emendamento?

Guicciardini. Insisto.

Presidente. Pongo a partito l'aggiunta degli onorevoli Guicciardini e Branca che non è accettata nè dal Ministero nè dalla Commissione.

Ne do nuovamente lettura:

“ Le nuove concessioni di acque pubbliche saranno esenti da ogni canone durante due anni da decorrere dalla data del decreto di concessione. „

(Dopo prova e controprova è approvata.)

Pongo a partito l'articolo 14 con l'aggiunta testè approvata.

(È approvato.)

“ Art. 15. Ai comuni ed alle Opere pie che facciano domanda di acqua potabile per distribuirla

gratuitamente agli abitanti del comune od ai ricoverati nelle Opere pie la concessione sarà gratuita. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole Papa.

Papa. Coll'articolo 15, la Commissione intende di favorire la concessione di acqua quando essa è destinata a vantaggio degli abitanti di un comune od ai ricoverati in un Istituto di beneficenza. In tal caso però, la concessione gratuita è subordinata alla condizione che la domanda venga fatta dal comune o dall'Opera pia. A me pare che questa restrizione sia eccessiva, e che l'articolo dovrebbe essere concepito in termini più generali. Vorrei, cioè, ogni qualvolta si verifichi la condizione che l'acqua è destinata all'uso degli abitanti di un comune, o ai ricoverati di un'Opera pia, e che quest'uso è dato gratuitamente, che la concessione dovesse essere gratuita, chiunque sia colui che ne fa domanda.

E difatti, potrebbe darsi il caso che un privato, ispirato a generosi sentimenti, volesse derivare un corso d'acqua a pro' d'un paese o di un Istituto; potrebbe darsi che un industriale od anche un consorzio, dovendo derivare un corso d'acqua ad usi agrari o industriali, volessero concederne gratuitamente una parte a scopo filantropico; perchè vorreste voi impedire queste generose largizioni? Credo pertanto che, coll'emendamento da me proposto, mentre non si turba l'economia della legge, si provveda meglio all'interesse di tutti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

Merzario. Desidererei avere uno schiarimento dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro. Qui si parla di poter concedere l'uso gratuito dell'acqua ai comuni ed ai ricoverati delle Opere pie che ne facciano domanda. Ma questa concessione s'intenderebbe ristretta ai ricoverati?

E se, ad esempio, in un comune vi fossero delle scuole, queste dovranno pagare l'acqua che loro viene concessa dal comune? E il comune può concedere l'acqua nelle case dei suoi abitanti, oppure l'uso dell'acqua per gli abitanti deve farsi soltanto per mezzo della pubblica fontana? Ecco i chiarimenti che desidererei avere dalla cortesia dell'onorevole ministro e del relatore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romanin-Jacur, relatore. Quest'articolo non rappresenta una disposizione nuova introdotta dalla Commissione attuale; è soltanto una disposizione aggiunta dalla Commissione che riferì nella antecedente Legislatura sull'articolo 14 e che noi